



n.2071/2008 R.G.N.R.
n.517/2011 R.G.Dib

N.298/2011 SENTENZA
Depositata ► 3 NOV. 2011

TRIBUNALE PENALE DI L'AQUILA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice nella pubblica udienza del 25/10/2011 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CONTRO

- 1) _____ nato a _____ il _____ e res.te a _____ in via _____
; **PRESENTE**
- 2) _____ nato a _____ il _____ ed ivi res.te in _____
_____ ed elet.te dom.to presso avv. Nino Ruscitti Corso Ovidio 135
Sulmona; **ASSENTE**

IMPUTATI

CIASCUNO:

del reato p. e p. dall'art. 483 cp perché in sede di autocertificazione indirizzata al dirigente Scolastico dell' _____, dichiaravano falsamente di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per la nomina a docenti a tempo determinato; affermazione non risultata veritiera in quanto gli indagati risultavano gravati da precedenti penali;
In L'Aquila 24/1/2008

CONCLUSIONI

Il Pm dr.ssa Di Gennaro : x entrambi condanna mesi 3 reclusione.

La difesa avv.to Nino Ruscitti del foro di Sulmona di fiducia x entrambi : chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per no aver commesso il fatto.

Motivazione

A seguito della segnalazione del Dirigente Scolastico dell'Istituto Istruzione Superiore " di , in data 23.5.2008, e

venivano tratti a giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere del reato leggibile in epigrafe. In sede di apertura del dibattimento gli imputati, per il tramite del difensore, richiedevano la definizione del processo con il rito abbreviato, condizionato al loro interrogatorio. La richiesta veniva accolta e, acquisito il fascicolo del PM, si procedeva all'esame dei due imputati.

Entrambi dichiaravano di aver presentato la domanda al suddetti Istituto ai fini dell'assunzione, a tempo determinato, per l'anno scolastico 2007/08 e di aver sottoscritto e prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione – contenente l'attestazione di non aver riportato condanne penali – in totale buona fede e nell'assoluta persuasione che la sentenza di patteggiamento della pena (in passato pronunciata nei loro confronti per altra vicenda), non costituisse una condanna penale di cui dover tener conto nella suddetta autocertificazione. Precisavano che la loro persuasione traeva origine dal fatto che, all'epoca del "patteggiamento", il loro avvocato li rassicurò che la vicenda "era chiusa" e non avrebbero subito conseguenze di alcun tipo per il futuro.

Devesi anzitutto rilevare che la qualifica professionale di entrambi gli imputati è quella di ed del tutto logico e verosimile che essi, al momento dell'attestazione oggetto dell'odierna imputazione, sconoscessero il significato giuridico dell'istituto regolato dall'art. 444 e segg. cpp e della equiparazione della relativa sentenza a quella di condanna. Del pari è del tutto verosimile che il loro avvocato li abbia rassicurati circa le future conseguenze della loro scelta e, soprattutto, che li abbia informati che essi avrebbero beneficiato anche della non menzione della condanna. E' evidente che non potessero sapere che quel beneficio fosse limitato al solo certificato penale spedito a richiesta dei privati.

Il loro difensore, nella pregevole memoria depositata in atti, ha avuto cura di evidenziare come, di fatto e concretamente, non vi era alcuna ragione per i suoi assistiti di fornire false attestazioni, posto che, ai fini dell'incarico loro assegnato, il precedente "patteggiamento" non costituiva in ogni caso circostanza ostativa all'assunzione. Quanto sopra alla luce del dettato normativo e della pronuncia della Corte Costituzionale n. 971/1988, per la quale neppure la sentenza penale di condanna può determinare l'automatica destituzione del pubblico dipendente, essendo comunque necessaria l'autonoma valutazione della gravità del fatto da parte della Pubblica Amministrazione interessata.

In definitiva residua più di un dubbio circa la coscienza e volontà del e del di rendere false dichiarazioni, soprattutto ove si consideri la peculiarità del "patteggiamento" che, pacificamente, non implica un accertamento della responsabilità penale dell'imputato che vi ha fatto ricorso.

Appare dunque ragionevole e conforme a legge valutare in favore dei due imputati i significativi e concreti dubbi in ordine alla reale sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, il cui positivo accertamento deve essere in ogni caso compiuto prima della pronuncia della condanna.

PQM

Sentiti il PM ed il Difensore;

Il Giudice

Visto l'art. 530, 2° comma, cpp;

assolve

e dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Giulia 25 ottobre 2011

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
MAURO RUGGERI

Il Tribunale monocratico
(Dott. GIUSEPPE GRIECO)

